

Roma, l'8 ottobre 2020

Richiesta. Sulla interpretazione del concetto di definitività di cui alla lettera a) del comma 1-*quater* dell'art. 29 disp. att. al c.p.p.

Premessa. L'art. 29 comma 1-*quater* delle disposizioni di attuazione al c.p.p. e l'art. 5, comma 1, lettera a) del Regolamento sulla Difesa di ufficio, individuano fra i requisiti ostativi all'inserimento ovvero alla permanenza nell'elenco unico nazionale dei difensori disposti ad assumere la difesa di ufficio, l'aver riportato **sanzioni disciplinari definitive, superiori all'avvertimento**, nei cinque anni antecedenti la richiesta. Il richiamo al concetto di "definitività" e quindi di passaggio in giudicato del provvedimento che abbia irrogato la sanzione disciplinare, pone un apparente problema di raccordo con la normativa ordinamentale di cui all'art. 36, comma 7, della legge 247/2012, che stabilisce che l'eventuale ricorso avanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione avverso la sentenza del CNF non ha effetto sospensivo del provvedimento. *Infatti il richiamato disposto stabilisce che l'esecuzione della sentenza del CNF può essere sospesa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in camera di consiglio su istanza del ricorrente.*

Tuttavia, il concetto di esecutività delle sentenze del CNF è evidentemente diverso da quello di definitività ovvero di incontrovertibilità richiamato dall'art. 29 comma 1-*quater* disp. att. al c.p.p. e dall'art. 5, comma 1, lettera a) del Regolamento per la Difesa di Ufficio, in quanto quest'ultimo prevede l'esaurimento dei mezzi di impugnazione, ovvero la mancata presentazione di questi ultimi da parte dell'interessato.

Ai fini pertanto della valutazione del requisito ostativo all'inserimento ovvero alla permanenza nell'elenco unico nazionale dei difensori di ufficio rileva esclusivamente la sentenza, ovvero la decisione definitiva e non già il provvedimento che, pur se esecutivo ai sensi dell'art. 36 comma 7 della legge 247/2012, non sia ancora passato in giudicato e quindi definitivo.

La Commissione ritiene pertanto, in merito alla prospettata questione, di esprimere il seguente orientamento.

Risposta. Qualora il richiedente l'inserimento o la permanenza nell'elenco unico nazionale dei difensori di ufficio sia stato colpito da **sanzione disciplinare superiore all'avvertimento non interdittiva dall'esercizio della professione (censura)**, non si pone alcun problema di raccordo fra le norme richiamate in materia di requisiti soggettivi del difensore di ufficio e la norma ordinamentale di cui all'art. 36, comma 7, della legge 247/2012, in quanto si tratta di sanzioni non inibitorie dell'esercizio della professione, per le quali peraltro la legge professionale non prevede alcuna forma di esecuzione, riservata, dall'art. 67 del medesimo testo legislativo, alle sole decisioni /sentenze che abbiano applicato sanzioni interdittive dall'esercizio della professione.

Pertanto, in questi casi, al professionista che faccia richiesta di inserimento ovvero di permanenza nell'elenco unico nazionale, non potrà essere precluso l'accesso e non ne potrà essere disposta la cancellazione, fino a quando la sentenza non sarà passata in giudicato.

Per quanto riguarda invece i provvedimenti applicativi di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento interdittive dell'esercizio della professione (sospensione e radiazione), la esecutività per legge della sentenza del CNF ai sensi dell'art. 36, comma 7, della legge

professionale, quand'anche non definitiva, ma che deve essere quindi eseguita con le modalità di cui all'art. 67 della legge 247/2012, spiega evidentemente effetti anche sulla permanenza nelle liste tenute dai COA territoriali, essendo al richiedente inibito radicalmente e ab origine lo stesso esercizio della professione.

Pertanto, qualora l'avvocato iscritto nell'elenco unico nazionale, sia stato colpito da sanzione interdittiva dall'esercizio della professione con sentenza del CNF, esecutiva ai sensi dell'art. 36, comma 7, legge 247/2012, il Consiglio dell'Ordine dovrà provvedere alla immediata cancellazione dalle liste a cui l'interessato è iscritto, per la l'intera durata della sanzione esecutiva essendogli radicalmente precluso lo *ius postulandi*. Per converso, nel rispetto dell'art. 29 comma 1-*quater* disp. att. al c.p.p. e 5, comma 1, lettera a) del Regolamento, il professionista che abbia interposto ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione avverso la sentenza del CNF, dovrà essere reinserito nelle rispettive liste al momento della cessazione della durata della sanzione, e fino al passaggio in giudicato della sentenza, quando la Commissione del CNF provvederà alla cancellazione anche dall'elenco unico nazionale.

Roma, l'8 ottobre 2020

Richiesta. Sull'inserimento nell'elenco unico nazionale per superamento esame.

Orientamento. L'art. 1 comma 2 lettera a) del Regolamento CNF sulla difesa di ufficio prevede la possibilità di inserimento nell'elenco unico all'esito del superamento dell'esame che consegue alla partecipazione ad un corso della durata di 24 mesi della durata complessiva di almeno 90 ore organizzato, anche disgiuntamente, dai Consigli dell'Ordine, dalle Camere Penali e dall'Unione delle Camere Penali. L'attestato di superamento dell'esame ha tuttavia una durata limitata nel tempo, posto che l'art. 3 comma 4 del Regolamento prevede espressamente una validità, ai fini della iscrizione, di 24 mesi dal rilascio. L'esame, a norma 2 comma 4 deve essere sostenuto entro due anni dalla conclusione del corso. Lo scopo delle richiamate disposizioni è quello di garantire una eccessiva distanza temporale fra il momento di verifica della attività formativa e l'inserimento nell'elenco. Non è pertanto possibile procedere all'inserimento nell'elenco unico nazionale di coloro i quali abbiano frequentato corsi di formazione antecedentemente all'entrata in vigore al d.lvo 6/2015 e che non rispettino i parametri normativi e regolamentari sopra richiamati.